

REGOLAMENTO (CEE) N. 2651/89 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1989

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1232/89 del Consiglio ⁽⁴⁾; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'aiuto per i semi di soia raccolti in Spagna e in Portogallo è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88, i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi in Portogallo ed il prezzo dei semi di soia importati;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 ⁽⁶⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della diffe-

renza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽⁷⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 4,590 ECU per 100 kg;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.